

ALLEGATO A

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE – L.R. 11/2012.

TRA

Regione Lombardia, C.F. n. 80050050154, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1 rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

E

Ordine degli Psicologi della Lombardia, di seguito denominato "Ordine" C.F. 97134770151 con sede a Milano in Corso Buenos Aires 75, rappresentato dal Presidente pro tempore

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 e s.m.i. "Politiche regionali per la famiglia" prevede, tra le proprie finalità, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare favorendo la formazione e lo sviluppo delle famiglie e la tutela della parità tra uomini e donne;
- la Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza" si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo, di contrasto, sostegno e tutela delle donne vittime anche con una strategia di attenzione e di sensibilizzazione che favorisca il diffondersi presso le istituzioni scolastiche e universitarie di una cultura a sostegno dei diritti della persona e del rispetto della donna;
- in particolare, Regione:
 - promuove il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'eguaglianza e della solidarietà (art. 2 c.1 lettera b);
 - promuove e sostiene iniziative e interventi che prevengono la violenza contro le donne, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione; (art. 6 c. 1);
 - individua azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative, al fine di migliorare la comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e i minori (art. 6 c.1);
 - promuove la stipulazione di protocolli di intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza (art. 3 c. 3).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente schema di protocollo promuove ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 8 della l. r. 11/2012 la collaborazione tra Regione e Ordine per l'attuazione di azioni sinergiche di promozione delle pari opportunità e di prevenzione e contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne e alla violenza assistita attraverso la realizzazione di iniziative di formazione professionalizzante, informazione e sensibilizzazione, ricerca e supporto scientifico e professionale.

Art. 3 – Impegni dell'Ordine

L'Ordine si impegna a:

- 1- sviluppare moduli formativi per la comunità professionale dedicati all'intercettazione precoce dei segnali di rischio/allarme nelle donne vittime di violenza e nei minori vittime di violenza assistita;
- 2- sviluppare attività formative e di sensibilizzazione alla comunità educante (anche nell'ambito della linea di intervento "A scuola contro la violenza sulle donne") volte alla conoscenza e al riconoscimento immediato dei segnali di rischio/allarme di violenza domestica e assistita negli studenti e nelle famiglie, anche nell'ambito degli spazi di consulenza e formazione, denominati "Scuola in ascolto" attivati all'interno delle scuole;
- 3- realizzare iniziative di sensibilizzazione in favore della comunità professionale e della cittadinanza sul tema della violenza di genere e della violenza assistita, in particolare rispetto alle implicazioni e agli effetti psicologici ad essa connessi;
- 4- approfondire e fornire supporto scientifico relativamente alla costruzione/validazione di strumenti per la presa in carico psicologica delle donne all'interno dei CAV;
- 5- individuare in collaborazione con le psicologhe dei CAV uno o più gruppi di lavoro scientifici per la costruzione di comunità di pratica di psicologhe al fine di proporre un modello unitario di presa in carico delle donne all'interno dei CAV;
- 6- coinvolgere il già esistente Osservatorio Pari Opportunità e Generi istituito presso l'Ordine degli Psicologi di cui fa parte il Gruppo di Lavoro Violenza contro le donne come supporto strategico di coordinamento delle iniziative.

Art. 4 – Impegni di Regione

A copertura delle spese per la realizzazione delle attività, Regione riconosce all'Ordine un contributo economico complessivo per la realizzazione delle azioni previste agli artt. 2 e 3 di € 30.000,00 (trentamila).

Le somme erogate sono da considerarsi escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Regione, attraverso la propria struttura competente, assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla predisposizione e realizzazione delle azioni previste.

Art. 5 – Tempistica

L' accordo ha efficacia annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le spese dovranno essere rendicontate entro il **31 dicembre 2025** secondo le modalità previste all'art. 7 del presente protocollo.

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo regionale riferito alle attività di cui agli artt. 2 e 3 sarà erogato all'Ordine in due fasi successive:

1. il 50% all'atto di sottoscrizione del presente protocollo d'Intesa e invio del piano di attività;
2. il 50% alla conclusione delle attività di cui all'art. 5 della presente intesa, previa approvazione della relazione finale e verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 7– Rendicontazione delle spese sostenute

Con riferimento alle attività di cui agli artt. 2 e 3, Regione provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa della relazione finale delle attività e dei prodotti realizzati e a liquidare il saldo entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della rendicontazione.

Sulla base delle azioni realizzate, l'Ordine presenterà una relazione finale che evidenzia, in coerenza con le attività previste, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate.

Alla relazione finale allegnerà la documentazione predisposta da Regione Lombardia e, in particolare:

1. l'elenco delle spese sostenute;
2. i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
3. i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi curriculum vitae dei soggetti incaricati;
4. copia di tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto;
5. eventuale dichiarazione in caso di rinuncia del professionista all'incarico.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione Generale regionale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

Art. 8 – Aggiornamenti, modifiche e integrazioni

Il presente schema di protocollo può essere oggetto di eventuali aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie al fine di garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R. n. 11/2012.

Art. 9 – Revoche

Il contributo sarà revocato qualora venisse accertata l'impossibilità di svolgere e completare il percorso formativo, o venissero accertate irregolarità attuative, o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso. Il decreto di revoca disporrà l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

In esecuzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in conseguenza della esecuzione del presente protocollo, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11 – Definizione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 12 – Referenti

Per l'attuazione del presente protocollo sono indicati i seguenti referenti:

- per Regione Lombardia: il Dirigente pro tempore di U.O. Famiglia, Pari Opportunità e programmazione territoriale;
- per l'Ordine degli Psicologi della Lombardia:
 - Il Presidente pro tempore;
 - Il Funzionario Responsabile delle Relazioni Istituzionali e Referente per l'Osservatorio Pari Opportunità e Generi,

Milano, li _____

Per Regione Lombardia:

Il Direttore Generale pro tempore della Direzione
Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Per l'Ordine degli Psicologi della Lombardia:

Il Presidente pro tempore
